cezion fatta per i brevi tratti di sede promiscua, di cui negli articoli 15, 18 e 36. »

Ma questo emendamento non ha più ragione di essere.

**Casana.** Certamente.

**Presidente.** Pongo a partito l'articolo 35.

(*È approvato*).

« Art. 36. Per le ferrovie o tratti di ferrovie sopra strade ordinarie il limite massimo della velocità assoluta dei treni non potrà oltrepassare i 30 chilometri all'ora.

« Negli attraversamenti degli abitati, nei passaggi a raso e nei tratti comuni con la via carreggiabile, si applicheranno le norme di sicurezza prescritte per le tranvie a trazione meccanica. »

A questo articolo l'onorevole Cucchi Luigi propone il seguente emendamento: « si applicheranno norme speciali di sicurezza col procedimento prescritto per le tranvie a trazione meccanica. »

L'onorevole Cucchi Luigi ha facoltà di parlare.

**Cucchi Luigi.** Spero che la Camera riterrà opportuna la piccola variante che io propongo.

Credo che intendimento della legge sia quello d'applicare quelle prescrizioni che si reputano convenienti, ma non di applicare in tutti i casi le medesime prescrizioni.

Ora per i tranvai potrà applicarsi in un determinato modo la mitigazione della velocità, delle pendenze; ma per le ferrovie economiche dovrà certamente aversi una diversa applicazione, che potrebbe determinarsi con provvedimento del prefetto, sentiti i capi tecnici governativi.

Non so se l'onorevole relatore ha bene afrato il mio concetto.

**Gianolio,** *relatore.* Accettiamo.

**Branca,** *ministro dei lavori pubblici.* Accetto.

**Cucchi Luigi.** Allora non aggiungo altro.

**Presidente.** Metto a partito questo articolo con questa modificazione accettata dal Governo e dalla Commissione.

(*È approvato*).

« Art. 37. Non sono applicabili alle ferrovie o tratti di ferrovie su strade ordinarie le limitazioni vigenti circa la distanza delle costruzioni di case, capanne o tettoie. »

(*È approvato*).

**Palberti.** Prima di passare all'articolo 38, faccio notare che io aveva presentato un articolo aggiuntivo, che porta erroneamente nello stampato il numero 39 *bis*, non so se sia per errore di stampa o per non troppa chiarezza della mia scrittura, o per altra ragione; ad ogni modo esso troverebbe la sua sede più opportuna dopo l'articolo 37.

Quindi se la Commissione ed il ministro credono, potrebbe trattarsene ora.

**Presidente.** L'onorevole Palberti propone il seguente articolo aggiuntivo:

« Sono applicabili alle ferrovie economiche le disposizioni dell'articolo 9 della presente legge. »

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**Gianolio,** *relatore.* Le disposizioni, cui si allude in questo articolo aggiuntivo, sono quelle, che abbiamo approvate per le tranvie secondo le quali, quando l'orario sia stato trasmesso alla Prefettura ed entro 15 giorni non sia venuta alcuna osservazione, e, trattandosi di convogli speciali e straordinari, quando sia stata fatta la denunzia 48 ore prima e non sia pervenuta nessuna proibizione, si devono ritenere senz'altro approvati.

Parmi che si possa accettare quest'articolo aggiuntivo, che tende a guarentire parità di trattamento per le ferrovie economiche.

**Presidente.** L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

**Branca,** *ministro dei lavori pubblici.* Io domanderei all'onorevole Palberti una lieve modificazione, e cioè che invece di dire: « sono applicabili » si dicesse: « potranno essere applicabili. »

Quando si tratta di ferrovie di interesse meramente locale e di percorrenze non lunghe, si applichino pure le norme delle tranvie; ma se queste ferrovie economiche sono in coincidenza con la rete principale, in questo caso l'orario dovrà necessariamente essere concordato.

**Presidente.** L'onorevole Palberti ha facoltà di parlare.

**Palberti.** Non avrei difficoltà di accettare la modificazione proposta dall'onorevole ministro, ma mi pare che in linea di fatto non possa poi essere eseguita.

In che consiste sostanzialmente il mio articolo aggiuntivo? Consiste in questo, che, quando non intervenga da parte dell'autorità governativa alcuna osservazione in ordine agli orari dopo 15 giorni, o, pei treni spe-